

N. R.G. 38892/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione XIV Civile
Specializzata in materia di Impresa "A"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Giani	Presidente
dott. Idamania Chieffo	Giudice Relatore
dott. Edmondo Tota	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **38892/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. Armando VALERI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA LAMACCIO 1, SULMONA;

-parte attrice

contro

Controparte_1
(C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. Marco PESENTI e dell'avv. Luciana CIPOLLA elettivamente domiciliata in *CP_1*, VIA CORREGGIO 43 presso lo studio dei difensori;

- parte convenuta

pagina 1 di 9

Oggetto: Antitrust – fideiussione.

CONCLUSIONI

Conclusioni nell'interesse della attrice Parte_1

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, contrariis reiectis, per le ragioni e causali di cui alle suesposte premesse narrative, accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dalla sig.ra Parte_1 sino alla concorrenza dell'importo di € 150.000,00 in data 20.12.2019 a garanzia di svariate linee di credito / prodotti bancari concessi da Controparte_2

[...] , in persona del legale rappresentante pro – tempore, sedente in Via A. De Gasperi 11, Carugate (MI) CF: P.IVA_1 in favore di CP_3 con sede in Berbennio (BG) alla Via Antonio Stoppani n. 30 P.IVA P.IVA_2 , e per l'effetto accertare e dichiarare estinta ai sensi dell'art. 1957 c.c., e comunque non più efficace, l'obbligazione fideiussoria sottoscritta dalla sig.ra Parte_1 per essere il creditore decaduto dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che sin d'ora si qualifica antistatario”.

Salvis Juribus.

Conclusioni nell'interesse della convenuta.

“ Controparte_4 richiama ogni altra domanda, anche istruttoria, formulata nei precedenti atti o memorie o a verbale, da intendersi qui richiamata e ritrascritta, anche per relationem, anche se per accidente omessa o dimenticata e precisa come segue le proprie

CONCLUSIONI:

In via principale:

respingere le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;

In via istruttoria:

pagina 2 di 9

nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere invalida la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., ammettere prova per testi e interrogatorio formale della sig.ra Pt_1 sul seguente capitolo di prova: "vero che nel luglio 2023 l'Avv. Emanuela Biava per conto di BCC di CP_1 prendeva contatti con la sig.ra Parte_1 e con il sig. Pt_2 al fine di intavolare delle trattative di bonario componimento e che le stesse si protraevano fino alla notifica dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio (24 ottobre 2023)." Si indica come teste l'avv. Emanuela Biava, via Tasca n. 3, Bergamo.

In ogni caso:

con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti della Controparte_2 per la declaratoria di nullità, ex art. 2 della Legge 287/1990, delle clausole della fideiussione prestata dall'attrice in data 20/12/2019 a garanzia delle obbligazioni derivanti da rapporti bancari tra Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli SC e la società CP_3 in quanto riprodotte delle clausole n. 2, 6 e 8 del formulario dell'ABI del 2003 oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.

1.1.- In sintesi, l'attrice ha esposto che:

- con contratto del 20.12.2019, Parte_1 prestava fideiussione, fino alla concorrenza dell'importo di € 150.000,00, a garanzia di svariate linee di credito e/o prodotti bancari concessi da Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli SC;
- le clausole della fideiussione sottoscritta dall'attrice riproducono il contenuto delle clausole n. 2, 6 e 8 dello schema delle fideiussioni *omnibus* predisposto dall'ABI nel 2003 di cui la Banca d'Italia rilevava la nullità con provvedimento n. 55/2005;

pagina 3 di 9

- l'esatta coincidenza del contenuto delle clausole della fideiussione *inter partes* con quelle censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 costituiva prova del fatto che lo schema utilizzato corrispondeva ad una pratica uniforme, frutto di intese anticoncorrenziali;
- la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dall'attrice veniva in considerazione con particolare riguardo alla clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. (art. 5 della fideiussione *inter partes*) atteso che, per effetto della disapplicazione della previsione nulla, il creditore doveva ritenersi decaduto dalla garanzia, non avendo "provveduto a proporre istanze giudiziali nei sei mesi successivi alla comunicazione della chiusura dei rapporti e alla decadenza dagli stessi inoltrata a CP_3 ed ai fideiussori in data 17.04.2023".

1.2.- Con comparsa di risposta del 7 febbraio 2024 si è costituita in giudizio [...]

Controparte_1, società che ha incorporato Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli SC (cfr. doc. 6 di parte convenuta), chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice in quanto infondate. In particolare, la convenuta ha dedotto che: i) la fideiussione oggetto del giudizio non riproduceva lo schema ABI del 2003; ii) in ogni caso, l'eventuale corrispondenza delle clausole contrattuali al modello ABI non costituiva prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale o dell'applicazione uniforme delle clausole contestate, posto che l'utilizzo di clausole di analogo tenore non è contrario a norme imperative, richiamando sul punto una pronuncia di questo Tribunale del 30 settembre 2021. In ultimo, in relazione all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata da parte attrice, la Banca ha osservato che, nella denegata ipotesi di invalidità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., la Banca non sarebbe comunque incorsa in decadenza, essendosi tempestivamente attivata per il recupero del proprio credito: a seguito della conclusione di un piano di rientro nell'ottobre 2022 con i garanti *Pt_1* e *CP_5* e con la debitrice principale *CP_3* (doc. 3 parte convenuta) e del successivo inadempimento da parte di questi ultimi, la Banca aveva inviato alla

pagina 4 di 9

società debitrice e ai fideiussori comunicazione di risoluzione dell'accordo, intimando il pagamento immediato delle somme dovute (cfr. comunicazione del 17 aprile 2023 di cui al doc. 4 di parte convenuta), intimazione sufficiente ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. in considerazione del contenuto della clausola di pagamento a "prima richiesta" di cui all'art. 5 della fideiussione *inter partes*.

2.- Nel termine assegnato per il deposito delle memorie *ex art. 171 ter c.p.c.*, parte attrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria limitandosi al deposito della prima memoria integrativa nella quale ha ribadito le difese svolte nell'atto di citazione. Rigettate le istanze istruttorie formulate dalla sola convenuta, con ordinanza del 23/04/2024 è stata fissata udienza di rimessione della causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle conclusioni rassegnate dalle parti, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.

3.- Così brevemente richiamate le difese delle parti, ritiene il Collegio che le domande dell'attrice non meritino di essere accolte per le ragioni che di seguito si espongono.

3.1.- Occorre innanzitutto rilevare che la fideiussione per cui è causa è stata sottoscritta in data **20/12/2019** e riproduce, nelle clausole n. 1 e 5, il contenuto delle clausole 2, 6 e 8 del formulario proposto dall'ABI nel 2003. Inoltre, il primo periodo dell'art. 5 prevede l'obbligo del fideiussore di pagare "immediatamente alla banca, a semplice richiesta [...]".

Ciò posto, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, "il giudizio di sfavore" formulato dalla Banca d'Italia con provvedimento 55/2005 non concerne le singole clausole in sé ma l'inserimento di tali clausole in un modello contrattuale di uso corrente che possa ostacolare la "pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi ad uno *standard* negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante"; in altri termini, il carattere anticoncorrenziale *ex art. 2 l. 287/1990* deriva da una uniforme applicazione da

pagina 5 di 9

parte degli istituti di credito delle clausole che prevedono condizioni più sfavorevoli per il fideiussore (Cass. 21841/2024, Tribunale di Milano, 30 settembre 2021). Giova, inoltre, rilevare che, in determinate ipotesi, i provvedimenti delle autorità di garanzia costituiscono prova privilegiata dei fatti accertati cui la parte interessata può richiamarsi nell'ambito di altri giudizi. Ebbene, nel caso di specie: il provvedimento della Banca d'Italia è stato emesso nel 2005; la valutazione in ordine allo "effettivo grado di uniformità degli schemi utilizzati per le garanzie personali" si basa su una indagine svolta dalla Banca d'Italia nel mese di settembre 2004 consistita nell'esame dei modelli adottati da sette banche di diversa dimensione; l'Autorità ha concluso per il contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. b) l. 287/1990 delle previsioni di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni *omnibus* "nella misura in cui [tali clausole] vengano applicate in modo uniforme". Alla luce della portata dell'accertamento svolto dall'Autorità, ritiene il Collegio che il provvedimento della Banca d'Italia non possa costituire prova privilegiata in ordine all'effettiva ed uniforme applicazione delle clausole in esame da parte degli istituti di credito nel periodo in cui l'attrice ha prestato la garanzia fideiussoria oggetto del presente giudizio in ragione del considerevole lasso di tempo trascorso tra l'istruttoria e le valutazioni svolte dall'Autorità con provvedimento 55/2005 e la data della stipulazione della fideiussione per cui è causa (dicembre 2019). Ne consegue che il presente giudizio non possa essere qualificato come causa *follow on* rispetto all'accertamento dell'autorità amministrativa, bensì come causa *stand alone*, cosicché l'attrice avrebbe dovuto formulare specifiche istanze istruttorie volte ad offrire la prova dell'illecito anticoncorrenziale alla data della stipulazione della fideiussione (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 31986/2024; Cass. 30383/2024, secondo cui affinché la parte che deduce la nullità del contratto a valle per effetto dell'intesa anticoncorrenziale possa avvalersi dell'accertamento sul punto compiuto dalla Banca d'Italia è necessario che il contratto sia stipulato "entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della

pagina 6 di 9

Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato può ben dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova"). Nel caso di specie, l'attrice si è limitata a dedurre la nullità delle clausole della fideiussione sottoscritta nel 2019 (doc. 1 del fascicolo di parte attrice) senza offrire la prova di una condotta anticoncorrenziale alla data della stipula della fideiussione. A tal riguardo va evidenziato che l'attrice non ha neppure formulato istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c. per l'acquisizione dei modelli di fideiussione utilizzati nell'anno 2019 dai diversi istituti di credito. Né sul punto può essere accolta l'istanza, formulata dall'attrice nella comparsa conclusionale del 13 giugno 2025, "di essere ammessa, ove ritenuto necessario, al deposito di una serie di contratti di fideiussione relativi al periodo di sottoscrizione della garanzia in esame" non sussistendo i presupposti per la rimessione in termini.

3.2.- Per completezza, si osserva che, ricondotte dalla Corte di Cassazione Sez. Unite n. 41994/2021 le conseguenze dell'illecito *antitrust* per cui è causa alla nullità parziale delle fideiussioni in relazione alle sole clausole che riproducono le disposizioni del formulario ABI sanzionate, la concreta ricaduta della nullità di tali clausole sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, rileva sotto il profilo dell'interesse ad agire, quale condizione dell'azione.

Nel caso di specie l'attrice ha dedotto, come conseguenza dell'invocata nullità della clausola di deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c., la decadenza della banca ai sensi di detta norma. Sul punto va, tuttavia, osservato che l'art. 5 della fideiussione *inter partes* prevede l'obbligo di pagamento immediato a semplice richiesta. Dalla documentazione prodotta dalla convenuta risulta che, con scrittura del 28/10/2022, BCC e CP_3 hanno concordato un piano di rientro dell'esposizione

pagina 7 di 9

debitoria maturata in relazione al rapporto di conto corrente n. 63/18419 e pari a complessivi € 91.732,36, senza risolvere tale rapporto; l'accordo veniva sottoscritto "per riconoscimento di debito e per accettazione e conferma del regolamento negoziale", anche dai garanti e prevedeva il versamento di rate mensili dell'importo di € 2.000,00 e l'estinzione integrale del debito entro la fine di ottobre 2023. Con successiva missiva del 17/04/2023, a seguito del mancato rispetto del piano di rientro, la Banca ha comunicato alla società debitrice e ai fideiussori il recesso dal rapporto di conto corrente n. 63/18419 e ha intimato contestualmente il pagamento immediato dell'importo di € 92.157,02 (doc 4 di parte convenuta). Risulta, pertanto, osservato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. alla luce della clausola di pagamento a prima richiesta (art. 5 della fideiussione), previsione che consente di ritenere rispettato il termine di decadenza a fronte dell'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento (tra le molte, Cass. 5179/2025; Cass. 660/2025; Cass. 22346/2017). Ne consegue la carenza di un interesse concreto ed attuale dell'attrice alle statuizioni richieste poiché l'eventuale nullità dell'art. 5 della fideiussione non comporterebbe, in ogni caso, la liberazione dell'attrice dalle obbligazioni sulla stessa gravanti come fideiussore.

In applicazione dell'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminato, sono poste a carico dell'attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte dall'attrice *Parte_1* nei confronti di [...] *Controparte_2* ;

- 2) condanna l'attrice a rifondere alla società convenuta le spese di lite che si liquidano in € 4.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, cpa e iva come per legge.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 08/01/2026

Il Giudice est.

Idamaria Chieffo

Il Presidente

Silvia Giani